

ALLEGATO "B" ALL'ATTO N. 43.324 DI REPERTORIO E N. 25.501 DI RACCOLTA.

- - - - -

STATUTO

"SOCIETA' LOCALE RISCOSSIONE S.P.A."

(in forma abbreviata SO.LO.RI. S.P.A.)

con capitale interamente pubblico

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una Società per azioni denominata "Società Locale di Riscossione S.p.A." (in sigla "So.Lo.Ri. S.p.A.")

ART. 2 - SEDE

La Società ha sede legale nel Comune di Verona.

ART. 3 - OGGETTO SOCIALE

La Società ha per oggetto le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse, complementari, accessorie ed ausiliarie indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale nonché la gestione di tutti i servizi inerenti la riscossione coattiva delle entrate.

Essa inoltre, purché in via non prevalente ma strumentale, ai fini della realizzazione dell'oggetto principale, può esercitare qualsiasi attività commerciale e industriale nonché qualsiasi attività finanziaria, mobiliare e immobiliare, purché non nei confronti del pubblico, ivi compresa la prestazione di avalli, di fidejussioni e di ogni altra garanzia anche reale ed anche a favore di terzi.

In via strumentale, previa acquisizione del provvedimento autorizzativo del competente organo degli enti pubblici soci ed approvazione da parte dell'assemblea, può altresì assumere partecipazioni ed interessenze in altre società, imprese e consorzi di qualsiasi genere aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, fatti salvi i limiti di cui all'art.2361 del Cod. Civ. ed all'art. 4 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, ed esclusa ogni attività di successivo collocamento a terzi ed al pubblico ai sensi della legge 2 gennaio 1991 n. 1 e del D.L. 3 maggio 1991 n. 143, convertito nella legge 5 luglio 1991 n. 197. E' comunque preclusa l'attività di intermediazione per la quale e' prevista l'autorizzazione degli Organi di Vigilanza ai sensi delle leggi vigenti, l'attività di mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti (salva l'eventuale iscrizione nell'Albo di cui all'art. 16 della legge 7 marzo 1996 n. 108) e qualsiasi esercizio di professione cd. "protetta" ai sensi della legge 23 novembre 1939 n. 1815.

L'attività è svolta per oltre l'ottanta per cento del fatturato, o nella diversa misura che sarà di volta in volta stabilita dalla normativa applicabile, in adempimento dei compiti affidati alla società dagli enti pubblici soci, che esercitano su di essa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi alle condizioni e nei termini previsti dalla normativa vigente ratione temporis. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di

fatturato è consentita a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale svolta.

#### ART. 4 - DURATA

La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

L'eventuale proroga della durata della Società non costituisce causa di recesso per i soci.

#### ART. 5 - DOMICILIO

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la Società ed a tutti gli effetti è quello risultante dal libro dei soci.

Al momento della richiesta di iscrizione a libro soci, il socio deve indicare il proprio domicilio ed è onere del socio stesso comunicare ogni eventuale variazione.

Il socio deve altresì comunicare gli eventuali numeri di fax e/o indirizzi di posta elettronica (anche certificata) con la preferenza di indirizzi a cui possono essere inviate tutte le comunicazioni previste dal presente Statuto.

Qualora la preferenza non sia espressa, tutte le comunicazioni previste dal presente Statuto dovranno essere effettuate al socio tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dal libro soci.

#### ART. 6 - CAPITALE SOCIALE E AZIONI

Il capitale sociale è di Euro 500.000 (cinquecentomila) ed è diviso in numero 1.000 (mille) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 500 (cinquecento) ciascuna, che conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Le azioni sono nominative, indivisibili e ogni azione dà diritto ad un voto.

Considerata la particolare natura della Società è esclusa l'emissione dei titoli azionari e quindi gli atti che trasferiscono o costituiscono diritti reali sulla partecipazione sociale saranno stipulati unicamente mediante atto notarile con conseguente iscrizione nel libro soci a pena di inopponibilità nei confronti della Società. In ogni caso tali atti saranno efficaci nei confronti della Società dal momento della loro iscrizione nel libro soci.

Le partecipazioni della Società possono essere possedute esclusivamente dalle Amministrazioni Pubbliche comprese nell'elenco predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica, individuate ai sensi dell'art.1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009 n.196, ove tra l'altro sono comprese le regioni e province autonome, le Province, i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni, le Aziende sanitarie locali. Le partecipazioni detenute da detti soggetti sono incedibili, se non in favore di altri soggetti aventi analoghe caratteristiche.

La Società è a totale capitale pubblico; possono concorrere a comporre il capitale pubblico anche le partecipazioni di Società vincolate per legge e/o per Statuto ad essere a capitale interamente detenuto da enti pubblici.

In applicazione del disposto del secondo comma dell'art. 2348 codice civile, è possibile creare categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie.

Le azioni detenute dal Comune di Verona, eccedenti il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale, possono essere cedute a soggetti pubblici a norma di legge e del presente Statuto. I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione, in una o più volte, nei termini e modi che lo stesso reputi convenienti.

A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura che di volta in volta verrà fissata dal Consiglio di Amministrazione salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art.2344 codice civile.

#### ART. 7 - AZIONI

Il trasferimento delle azioni avviene al valore nominale di euro 500 (cinquecento) ciascuna. Fermo restando quanto sopra, in caso di trasferimento delle azioni a qualunque titolo, è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.

In particolare, fatto salvo il caso di esperimento di gara ad evidenza pubblica nei casi di legge, il socio che intende trasferire in tutto o in parte le proprie azioni deve prima offrirle in prelazione agli altri soci, in proporzione alle rispettive partecipazioni da ciascuno di essi possedute, dandone comunicazione all'organo amministrativo, con posta elettronica certificata, il quale ne darà notizia agli interessati, indicando l'acquirente, il prezzo, le condizioni, le modalità ed i termini della cessione.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al comma precedente, darne comunicazione, a mezzo di posta elettronica certificata, indirizzata al Consiglio di Amministrazione nella quale dovrà essere manifestata l'incondizionata volontà di acquistare le azioni offerte in prelazione, al prezzo ed alle condizioni indicate dall'offerente. Qualora più soci vogliano avvalersi della prelazione, le azioni saranno alienate in proporzione alle rispettive quote di capitale già possedute.

Se invece entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione la prelazione non sia stata esercitata, il socio potrà disporre liberamente delle proprie azioni, purché in conformità alle condizioni comunicate e comunque entro il successivo termine di sessanta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, fermo restando quanto infra disposto in materia di gradimento. Il trasferimento effettuato nell'inosservanza, anche parziale, delle norme di cui sopra è inefficace nei confronti della Società. La cessione a terzi estranei può essere immediatamente effettuata qualora risulti il consenso scritto di tutti i soci.

Tutto quanto sopra stabilito deve essere applicato anche ai casi di trasferimento dei diritti di opzione sulle azioni della Società

di nuova emissione.

#### ART. 8 - CONTROLLO ANALOGO

Unitamente ai poteri speciali di autorizzazione assicurati all'assemblea dall'art. 12 del presente Statuto, al Comune di Verona ed a ogni altro ente pubblico socio che affida in via diretta alla società l'erogazione di servizi pubblici locali è riservato un potere di direttiva e di controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, che si esplica mediante la formulazione all'Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione della società (e all'Assemblea nel caso di decisioni subordinate alla sua autorizzazione) di indirizzi vincolanti sulle questioni operative rilevanti riguardanti i servizi prestati nei rispettivi territori, nonché tramite costanti forme di accertamento sull'amministrazione corrente della società, anche attraverso ispezioni, al fine di verificarne l'esattezza, la regolarità, l'efficienza, l'economicità e la rispondenza rispetto alle indicazioni di conduzione dei servizi affidati fornite ai sensi del presente comma e delle relative convenzioni disciplinanti l'affidamento e la gestione.

In ogni caso, più specifiche modalità e forme di indirizzo e controllo da parte degli Enti pubblici affidanti potranno essere previste dai contratti di servizio di volta in volta predisposti. E' facoltà degli enti che affidano in via diretta alla società l'erogazione dei propri servizi pubblici di risolvere anticipatamente e unilateralmente il contratto in difetto di tempestivo adeguamento alle direttive impartite o di dolosa sottrazione alle previste forme di controllo.

Al fine di agevolare l'esercizio del controllo analogo la Società fornirà ogni informazione richiesta da parte degli uffici degli Enti partecipati.

La Società procederà comunque ad inviare alle Amministrazioni controllanti copia delle convocazioni del Consiglio di Amministrazione contestualmente all'invio agli Amministratori, nonché copia dei verbali del Consiglio stesso.

Nell'esercizio delle proprie attività, la Società, avuto riguardo alle finalità pubbliche ed alla natura pubblica delle funzioni da assolvere, deve attenersi a principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

#### ART. 9 - FINANZIAMENTI

I soci possono finanziare la Società, fatti salvi i requisiti previsti dalla Legge; a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso.

I soci possono altresì effettuare versamenti in conto capitale; in tal caso i versamenti devono avvenire in proporzione alle quote possedute e la Società non è tenuta alla loro restituzione. Sui versamenti effettuati in conto capitale non vengono corrisposti interessi.

Il rimborso dei finanziamenti è subordinato al rispetto delle disposizioni di legge in materia.

#### ART. 10 - OBBLIGAZIONI

La Società può emettere prestiti obbligazionari convertibili o non convertibili con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria. I titolari di obbligazioni debbono scegliere un loro rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente Statuto relative alle Assemblee speciali.

#### ART. 11 - PATRIMONI DESTINATI

La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti del codice civile.

La deliberazione costitutiva è adottata dall'Assemblea Ordinaria secondo le norme del presente Statuto.

#### ART. 12 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.

Essa ha inderogabilmente competenza per:

- approvare il bilancio;
- nominare e revocare gli amministratori,
- nominare i sindaci ed il Presidente del collegio sindacale ed il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- determinare il compenso degli amministratori, dei sindaci, del revisore legale dei conti o società di revisione nel rispetto delle disposizioni di legge e degli indirizzi forniti dagli enti pubblici soci;
- approvare gli atti di indirizzo con i quali le Amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale;
- deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

L'assemblea ordinaria approva altresì l'eventuale regolamento dei lavori assembleari. Tenuto conto della natura della Società l'assemblea ordinaria approva preventivamente, ferma in ogni caso la responsabilità degli Amministratori per gli atti compiuti:

- il budget di esercizio;
- i piani degli investimenti;
- i regolamenti per la disciplina dei contratti di fornitura e servizi, per l'assunzione del personale e per le consulenze;
- l'acquisto ed alienazione di partecipazioni, nonché la gestione di partecipazioni e la costituzione di vincoli su partecipazioni;
- le operazioni straordinarie di fusione, scissione e trasformazione;
- la quotazione della società.

#### ART. 13 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria le materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

In particolare, sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- le modifiche dello Statuto;
- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei

liquidatori.

#### ART. 14 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata nel Comune ove ha sede la Società.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo in cui si svolgerà l'assemblea, la data e l'ora di convocazione dell'assemblea, le materie all'ordine del giorno e le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o in alternativa su un quotidiano locale ad ampia diffusione almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la prima convocazione.

Fino a che la Società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio e purchè sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima dell'assemblea, l'avviso di convocazione dell'assemblea può essere comunicato ai soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa con uno dei seguenti mezzi di comunicazione:

- posta elettronica certificata;
- fax con richiesta di avviso di ricezione;
- e-mail con richiesta di avviso di ricezione;
- lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In parziale deroga ai meccanismi di cui sopra, qualora all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria vi siano l'approvazione dei documenti di cui all'art. 12, comma 4, del presente statuto o del bilancio d'esercizio, nonché per tutte le assemblee straordinarie, l'avviso di convocazione va comunicato ai soci almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con le modalità di cui sopra.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dagli amministratori almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.2364 ultimo comma c.c.. L'assemblea deve essere altresì convocata senza ritardo quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, i quali devono indicare nella domanda gli argomenti da trattare.

#### ART. 15 - ASSEMBLEA DI SECONDA ED ULTERIORE CONVOCAZIONE - ASSEMBLEA TOTALITARIA

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda ed ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente, l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Le assemblee in seconda convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Anche in assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale

sociale e all'assemblea partecipa la maggioranza dei componenti sia dell'organo amministrativo sia dell'organo di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla conseguente votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

In caso di assemblea totalitaria, dovrà essere data tempestiva comunicazioni delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

**ART. 16 - LEGITTIMAZIONE AD INTERVENIRE E VOTARE ALLE ASSEMBLEE**  
Per l'intervento in assemblea non è richiesto il preventivo deposito delle azioni in quanto come indicato in precedenza la Società non emette i certificati azionari.

Ogni azione ordinaria da diritto ad un voto.

Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea ai sensi dell'art. 2372 c.c..

**ART. 17 - DETERMINAZIONE E COMPUTO DEI QUORUM DELL'ASSEMBLEA**

Si considerano presenti tutti i soci che siano regolarmente ammessi dal Presidente dell'assemblea. Il quorum costitutivo deve permanere per tutta la durata dell'assemblea; in caso del venire meno del quorum costitutivo per il successivo allontanamento di alcuni soci, l'assemblea si scioglie, ferma la validità delle deliberazioni regolarmente assunte sino a quel momento.

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata, fatta eccezione per il caso delle delibere aventi ad oggetto la costituzione di patrimoni separati per le quali è comunque necessaria la presenza di almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea ordinaria, sia in prima sia in seconda ed in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

In seconda ed in ogni ulteriore convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

**ART. 18 - RINVIO DELL'ASSEMBLEA**

I soci che rappresentino un terzo del capitale sociale intervenuto in assemblea hanno diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque giorni qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

**ART. 19 - PRESIDENTE, SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA, PROCEDIMENTO ASSEMBLEARE E VERBALIZZAZIONE**

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, nel caso sia nominato un Consiglio di amministrazione, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza od impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione la presidenza è assunta, nell'ordine, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato ai sensi dell'art. 23 del presente Statuto, dall'Amministratore presente più anziano di carica e, subordinatamente, di età, ovvero da persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio, che viene scelto dal Presidente.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente, nel rispetto di quanto previsto dall'eventuale regolamento assembleare, ha il potere di proporre le procedure le quali possono comunque essere modificate con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione e deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

Il voto segreto non è ammesso; il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

#### ART. 20 - ASSEMBLEE SPECIALI

Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare nella assemblea speciale di appartenenza.

Le disposizioni dettate dal presente Statuto in materia di assemblea straordinaria, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali ed alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto.

L'assemblea speciale:

- nomina e revoca il rappresentante comune ed il proprio Presidente, il quale può avere anche la funzione di rappresentante comune nei confronti della Società;
- approva o rigetta le delibere dell'assemblea generale che modificano i diritti degli azionisti appartenenti a categorie speciali, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto;
- delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti, degli azionisti appartenenti a categorie speciali e dei titolari di strumenti

finanziari muniti di diritti di voto e ne approva il rendiconto;  
- delibera sulle controversie con le società e sulle relative transazioni e rinunce;  
- delibera sulle altre materie di interesse comune.

La convocazione dell'assemblea speciale avviene su iniziativa del suo Presidente, dell'organo amministrativo della società o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa.

La procedura della assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente Statuto con riferimento alla assemblea straordinaria della società. La Società, ove sia titolare di azioni o di obbligazioni, non può partecipare alla assemblea speciale. Gli organi deputati all'amministrazione ed al controllo hanno il diritto di partecipare senza voto all'assemblea speciale.

Le delibere della assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli articoli 2377 e 2379 del codice civile. Ai soci spetta altresì il diritto di agire individualmente, se l'assemblea speciale non abbia deliberato in merito.

Al rappresentante comune si applicano gli articoli 2417 e 2418 del codice civile.

#### ART. 21 - SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Il sistema di amministrazione e controllo adottato prevede, alternativamente, su decisione dei soci, la presenza di un Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione e di un Collegio Sindacale, ed è regolato dalla sezione VI bis, capo V, titolo V del libro V del codice civile. Laddove la normativa lo consenta e nei limiti dalla stessa previsti, l'assemblea dei soci può deliberare l'adozione di uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo.

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016, i componenti degli organi amministrativo e di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ferme restando quanto disposto dall'art. 12 del d.lgs. n. 39/2013 e dall'art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012.

E' fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato. Vigè altresì il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

#### ART. 22 - COMPOSIZIONE, NOMINA, SOSTITUZIONE E INCOMPATIBILITÀ' DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'Organo amministrativo, il quale compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, fermo restando il disposto dell'art. 8 e 12 del presente statuto.

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o, nel caso la normativa lo consenta, previa autorizzazione dell'assemblea dei soci, da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre)

o 5 (cinque) membri, ivi compreso il Presidente.

Nel caso sia nominato il Consiglio di Amministrazione, l'assemblea dei soci assicura che almeno uno dei componenti rappresenti i soci pubblici di minoranza. Nel caso si scelga la composizione a cinque membri, e il Comune di Verona debba nominare più di un componente, è assicurata la presenza di un rappresentante della minoranza consiliare.

I componenti dell'Organo amministrativo, si tratti di Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione, possono essere anche non soci e sono nominati dall'Assemblea dei soci in ottemperanza anche al disposto della L. 120/2011 e al Regolamento attuativo D.P.R. n. 251/2012, in materia di rappresentanza di genere.

Fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri richiamato all'art. 21, comma 2, del presente Statuto l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'eventuale Amministratore delegato, dovranno essere in possesso di adeguata esperienza per uno o più periodi complessivamente non inferiori a tre anni mediante esercizio di attività professionale in materie attinenti al settore giuridico, economico e finanziario o di insegnamento nelle medesime materie, ovvero mediante svolgimento di funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici economici o presso imprese del settore finanziario o società di capitali. Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina, in ogni caso non superiore a tre esercizi; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. E' fatta salva la causa di decadenza dei rappresentanti del Comune di Verona all'atto dell'insediamento di una nuova amministrazione comunale a seguito di elezioni.

La carica di Amministratore è incompatibile con la qualità di dipendente delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti, di Sindaco, di Consigliere o di Assessore del Comune di Verona o con le analoghe cariche di altri enti pubblici territoriali soci, e in ogni caso soggiace alla normativa nazionale in tema di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi.

Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile, salvo autorizzazione dell'Assemblea.

#### ART. 23 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - CARICHE SOCIALI

Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, è regolato dal presente articolo e dai successivi artt. 24 e 25 dello Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, se non vi ha provveduto l'assemblea, elegge tra i propri membri il Presidente, ed eventualmente il Vice Presidente con il solo incarico di sostituire il Presidente in caso di assenza

o impedimento e senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché l'uso della firma sociale.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché vengano fornite a tutti i consiglieri adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di legge proprie attribuzioni ad un Amministratore delegato e ad uno o più dei suoi scelto tra i propri componenti, determinandone i poteri. E' comunque fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzate dall'Assemblea.

La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Amministratore Delegato possono cumularsi nella stessa persona. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, scelto anche al di fuori dei propri componenti.

Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, quarto comma, del codice civile, nonché le decisioni sui seguenti atti:

- i piani programma annuali e pluriennali e i budget di esercizio;
- la politica generale degli investimenti e dei prezzi;
- le convenzioni e gli accordi con enti locali e loro associazioni per l'erogazione dei servizi oggetto della società;
- l'acquisto o la sottoscrizione nonché il trasferimento di azioni o di partecipazioni in altre società o altri enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, nonché di aziende o rami aziendali;
- l'acquisto o la vendita di beni immobili e diritti immobiliari;
- l'assunzione di finanziamenti;
- la concessione di garanzie in favore di terzi, con esclusione, peraltro, di quelle in favore di società controllate o collegate;
- l'adozione di qualsiasi decisione in ordine all'esercizio di diritti di voto relativamente alle partecipazioni della Società in altre società, ogni qualvolta in tali società debba procedersi alla nomina delle rispettive cariche sociali.

Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Al Consiglio di Amministrazione spetta in ogni caso il potere di impartire direttive agli organi delegati, controllare e avocare a sé tutte le operazioni rientranti nella delega, oltre al potere di revocare le deleghe.

Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale con cadenza almeno trimestrale.

#### ART. 24 - DELEGA DI ATTRIBUZIONI

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, nei limiti di legge e dell'art. 23 del presente Statuto, deliberare che vengano attribuiti, in via collettiva o individuale, a persone non facenti parte del Consiglio, quali Direttori Generali, dirigenti,

dipendenti, poteri inerenti all'amministrazione.

#### ART. 25 - DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione su iniziativa del Presidente, ovvero su istanza scritta di almeno un terzo degli amministratori o del Collegio Sindacale; in caso di assenza ovvero di impedimento del Presidente il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Vice Presidente o dal Consigliere delegato a sostituirlo.

La convocazione contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno viene fatta, salvi i casi di urgenza, almeno tre giorni precedenti la riunione mediante fax, telegramma o posta elettronica spediti al domicilio degli amministratori e dei sindaci effettivi; nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche senza l'osservanza del termine come sopra stabilito, purché la convocazione avvenga tramite i mezzi indicati, almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione si reputa comunque validamente costituito qualora, pur in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i componenti in carica gli organi sociali e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I consiglieri astenuti non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza necessaria per le deliberazioni.

Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché in tal caso sia consentito agli intervenuti partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e sia consentito al soggetto verbalizzante di identificare tutti i partecipanti e percepire correttamente quanto debba essere verbalizzato. Verificandosi tali presupposti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente ed il segretario, ove nominato.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Di ogni seduta viene redatto il verbale firmato dal Presidente della riunione e dal segretario. Le copie e gli estratti di questi verbali certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci ovvero da un notaio costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a trasmettere al Consiglio Comunale di Verona ed agli altri Enti pubblici soci il bilancio d'esercizio approvato ed ogni altro documento richiesto dagli Enti soci e previsto dal presente Statuto.

I componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, nominati dal Comune di Verona, devono inviare entro il 31 dicembre

di ogni anno al Sindaco, al Consiglio Comunale ed alla Direzione Aziende Speciali e Partecipate del Comune, una relazione sul proprio operato e sul finanziamento della Società.

#### ART. 26 - COMPENSI E RIMBORSO SPESE

All'Amministratore Unico o ai componenti del Consiglio di Amministrazione (nel caso di nomina dell'organo collegiale) competono, nei limiti di legge, il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio ed un compenso periodicamente fissato dall'Assemblea ordinaria con deliberazione valida fino a modifica.

L'Assemblea dei soci determina la misura del compenso dell'organo amministrativo nei limiti di legge.

#### ART. 27 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi.

Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente del collegio devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia; i restanti membri, se non sono iscritti presso tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche. In ottemperanza al disposto della L. 120/2011 e al Regolamento attuativo D.P.R. n. 251/2012, la nomina del Collegio Sindacale è effettuata dall'assemblea dei soci secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga comunque il numero di componenti previsto dalla predetta normativa.

Le cause di ineleggibilità e decadenza, nonché le cause di incompatibilità, la nomina, la cessazione, la sostituzione sono regolati dalle disposizioni di legge.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa.

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci; esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di ricevere, trasmettere o

visionare ogni documento.

Ai sindaci compete, nei limiti di legge, il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio, con le modalità stabilite dall'Assemblea contestualmente alla determinazione del compenso loro spettante per la carica.

#### ART. 28 - LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro secondo quanto previsto dall'articolo 2409 bis, comma 1, del c.c. ed è regolata dal d.lgs. n. 39 del 2010.

Il compenso del revisore legale dei conti o della società di revisione è determinato dall'assemblea dei soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

#### ART. 29 - DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale è nominato dall'Organo Amministrativo che ne determina funzioni, compenso, durata e rinnovabilità, nei limiti di legge e degli indirizzi impartiti dagli enti pubblici soci.

L'incarico di Direttore Generale è a tempo determinato e ha una durata non superiore a tre (3) anni, rinnovabili.

Il Direttore Generale oltre agli eventuali requisiti di legge, dovrà essere in possesso di adeguata esperienza per uno o più periodi complessivamente non inferiori a tre anni mediante esercizio di attività professionale in materie attinenti al settore giuridico, economico e finanziario o di insegnamento nelle medesime materie, ovvero mediante svolgimento di funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici economici o presso imprese del settore finanziario o società di capitali. In materia di revoca o licenziamento del Direttore Generale è competente l'organo amministrativo.

#### ART. 30 - TRASPARENZA

La società adempie agli obblighi previsti dai d.lgs. n. 33/2013 e n. 175/2016, assicurando il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti.

La società provvede alla trasmissione agli enti pubblici soci dei dati che di volta in volta verranno dagli stessi richiesti per l'adempimento degli obblighi di trasparenza di loro competenza.

La società promuove altresì l'applicazione dei principi di trasparenza di cui all'art. 22, commi 1, lett. b), e 2 del d.lgs. n. 33/2013 anche nei confronti delle proprie società controllate.

#### ART. 31 - ESERCIZIO SOCIALE E UTILI

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono attribuiti come segue:

- il cinque per cento (5%) alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il residuo secondo quanto deliberato dall'assemblea.

Ricorrendone i presupposti, è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi in conformità a quanto disposto

dall'articolo 2433-bis del codice civile.

La società adotta un sistema di contabilità analitica per ogni ente pubblico socio affidante, i cui dati consuntivi saranno trasmessi, unitamente al bilancio d'esercizio, a tutti i soci.

#### ART. 32 - RECESSO

Non costituiscono causa di recesso la proroga del termine della Società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Il valore di liquidazione delle azioni del socio receduto è determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e del Revisore legale dei conti o Società di Revisione, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

#### ART. 33 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La Società si scioglie per le cause previste dalla legge ovvero per deliberazione dell'assemblea straordinaria.

In tutti i casi di scioglimento, l'organo amministrativo deve eseguire gli adempimenti pubblicitari nei termini di legge.

L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nomina uno o più liquidatori determinandone il numero, le regole di funzionamento del collegio dei liquidatori, se più di uno, anche con rinvio al funzionamento dell'organo amministrativo in quanto compatibile, a chi spetta la rappresentanza della società, i criteri in forza dei quali deve svolgersi la liquidazione, gli eventuali limiti ai poteri dei liquidatori, il compenso.

F.to Monaldi Damiano

F.to Claudio Berlino notaio